

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1100 del 23/02/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME PO IN COMUNE DI PIACENZA (PC) - USO: PIOPPICOLTURA - CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA PARMIGIANI DI PARMIGIANI ANGELO E GIOVANNA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA - PROCEDIMENTO: PC22T0003 - PRATICA: 10853/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1124 del 22/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DI AREA DEMANIALE DEL FIUME PO IN COMUNE DI PIACENZA (PC) -
USO: PIOPPICOLTURA - CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA
PARMIGIANI DI PARMIGIANI ANGELO E GIOVANNA S.S. SOCIETÀ
AGRICOLA - PROCEDIMENTO: PC22T0003 - PRATICA: 10853/2022.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n.24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n.2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n.9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n.913 del 2009 - n. 469 del 2011- n.1622 del 2015 - n.1694 del 2017 - n.1740 del 2018 e n.1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n.3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha

disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n.453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Legge Regionale n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 33507 in data 01/03/2022 (integrata con note assunte ai protocolli ARPAE con i nn.149124 e 149590 entrambi in data 13/09/2022), con la quale l'Azienda Agricola Parmigiani di Parmigiani Angelo e Giovanna S.S. Società Agricola (C.F. e P.IVA 01333050332), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n.7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione, ad uso pioppicoltura, dell'area demaniale di circa 00.46.02 Ha, ubicata in Comune di Piacenza (PC), Località Bosco Pontone, in sponda destra del Fiume Po e censita catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 1, fronte mappale 16;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n.7/2004, in data 30/03/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 82, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- delle espressioni favorevoli, con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo (nota assunta al protocollo ARPAE con il n.118362 in data 18/07/2022);
 - Comune di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n.60114 in data

11/04/2022);

- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 142544 in data 31/08/2022 e successivamente rettificato con nota assunta al protocollo ARPAE con il n.107601 del 20/06/2023);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto fino al 2024 compreso;
- in data 19/02/2024 ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

ACQUISITA dalla Prefettura di Piacenza la “comunicazione antimafia” ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs n.159 del 06/09/2011, rilasciata mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi dell’art. 88, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest”;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) ***di assentire***, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., all'Azienda Agricola Parmigiani di Parmigiani Angelo e Giovanna S.S. Società Agricola (C.F. e P.IVA 01333050332), la concessione per l'occupazione, ad uso pioppicoltura, dell'area demaniale di circa 00.46.02 Ha, ubicata in Comune di Piacenza (PC), Località Bosco Pontone, in sponda destra del Fiume Po e censita catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 1, fronte mappale 16, come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Proc. **PC22T0003**);
- b) ***di stabilire che*** la concessione è valida fino al **31/12/2031** e non potrà essere rinnovata per motivi di salvaguardia ambientale, in ottemperanza alle prescrizioni della Valutazione di Incidenza determinata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Occidentale con atto. n. 520 del 18/08/2022;
- c) ***di approvare*** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla Concessionaria in data 18/02/2024;
- d) ***di prescrivere*** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto fino all'anno 2024 (compreso) è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 250,00 è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla Concessionaria ad ogni richiesta del personale

addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n.131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla Concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n.1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta “Azienda Agricola Parmigiani di Parmigiani Angelo e Giovanna S.S. Società Agricola” (C.F. e P.IVA 01333050332), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Procedimento: PC22T0003.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 00.46.02 Ha di superficie, per uso pioppicoltura, ubicata in Comune di Piacenza (PC), in Località Bosco Pontone, sponda destra del Fiume Po, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 1, fronte mappale 16 , come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Prescrizioni di ordine naturalistico-ambientale

1. In ottemperanza alle prescrizioni della Valutazione d'incidenza determinata dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale con atto n. 520 del 18/08/2022, successivamente integrata con rettifica pervenuta il 20/06/2023:
 - A. **la concessione ha la durata fino al 31/12/2031** e non potrà essere rinnovata per motivi di salvaguardia ambientale;
 - B. vigono inoltre le seguenti prescrizioni relative alla cessazione del ciclo culturale:
 - *“il concessionario è tenuto a comunicare ad ARPAE-SAC di Piacenza e a questo Ente l'avvenuta conclusione del ciclo produttivo del pioppeto;*
 - *la comunicazione di conclusione del ciclo produttivo del pioppeto deve essere trasmessa entro un mese dall'avvenuto espianto della coltura;*
 - *al termine del ciclo produttivo si dovrà delimitare il confine tra l'area di proprietà e quella demaniale in parola.”*

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica

qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:

l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,

il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

il mancato pagamento di due annualità di canone,

la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a € **148,47**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n.118362 del 18/07/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.


Art. 8 - Prescrizioni di ordine urbanistico-ambientale

1. Il Comune di Piacenza, con nota assunta al prot. ARPAE n. 60114 del 11/04/2022, ha prescritto il rispetto di quanto prescritto dai seguenti strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale:
 - del vigente Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06/06/2016, gli articoli: 5.2, 5.5, 5.23;
 - il vigente Regolamento Unico Edilizio (R.U.E.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06/06/2016, efficace ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 03/06/2019, n. 24, efficace a far data dal 24/07/2019: l'articolo 82;
 - del vigente PTCP approvato con atto Consiglio Provinciale n° 69 del 02 luglio 2010, gli articoli:11, 12,13, 52.

Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



La legale rappresentante dell' "Azienda Agricola Parmigiani di Parmigiani Angelo e Giovanna S.S. Società Agricola" (C.F. e P.IVA 01333050332), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 19/02/2024, firmata per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.



Spett.le
ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
UNITÀ GESTIONE DEMANIO IDRICO - Piacenza
aopc@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI PIACENZA
protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

e p.c.
**Az. Agricola PARMIGIANI DI PARMIGIANI ANGELO
E GIOVANNA S.S.S.A**
Starda Borgoforte,35 - 29121 Piacenza
info@pec.aziendaparmigiani.it

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA'- EMILIA OCCIDENTALE**
protocollo@pec.parchiemilaoccidentale.it

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE PIACENZA
fpc42977@pec.carabinieri.it

COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI PIACENZA
poliziaprovinciale@provincia.pc.it
provpc@cert.provincia.pc.it

Classifica: 6/10/20/03_Pidr/A_70/2020A/A_3-2

**Oggetto: ISTANZA DI RILASCIO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL FIUME PO
AD USO PIOPPICOLTURA -LOC. BOSCO PONTONE- NEL COMUNE DI PIACENZA (PC)
SINADOC 10853/2022-COD.PROC.: PC22T0003**

**Richiedente: Az. Agricola PARMIGIANI DI PARMIGIANI ANGELO E GIOVANNI S.S.S.A
Parere Idraulico**

Con riferimento all'oggetto,

VISTA la nota di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni – giusta acquisizione con Prot. AIPo. n. 6699 del 21/03/2022, relativa alla richiesta di espressione del Parere Idraulico inerente al rilascio della concessione per occupazione di aree demaniali per coltivazione del terreno a pioppicoltura, in destra del

fiume Po, nel Comune Piacenza, in località Bosco Pontone- particella non censita fronte mappale 16 del foglio 1 avanzata dal Sig.ra Parmigiani Giovanna;

ESAMINATI gli elaborati documentali contenuti nella nota ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni – (modulo di prevalutazione d’incidenza degli interventi, estratto C.T.R, foto GIS e documenti d’identità allegati della richiedente);

CONSIDERATO che la richiesta di concessione per l’occupazione di tale area ad uso pioppicoltura, oggetto dell’istanza in esame, sito in destra orografica del fiume Po in località “Bosco Pontone” nel territorio del Comune di Piacenza;

CONSIDERATO che il PTCP della Provincia di Piacenza vigente, con particolare riferimento alla variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza n.8 del 06/04/2017, colloca il terreno in argomento (sopracitato) nella seguente fascia:

- Fascia A di deflusso –Zona A2–Alveo di piena;

CONSIDERATO che la medesima area è collocata nelle seguenti fascia del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016:

- RP – P3-H-Alluvioni frequenti-elevata probabilità (TR 20-50 anni);

VISTO il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, approvato con D.P.C.M. 24.05.2001 in particolare all’art. 29 “*Fascia di deflusso della piena (FASCIA A)*”-nello specifico nel comma 2 dove si afferma che “*le coltivazioni erbacce non pertinenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente*”;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, ed in particolare l’art. 93;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”;

ESEGUITO il sopralluogo ricognitivo volto all’accertamento dell’assetto idro-geomorfologico della zona in esame e rappresentando che l’utilizzo richiesto risulta già in essere;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che quest’Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

FATTO SALVO ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini delle leggi attualmente in vigore,

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
AI SOLI FINI IDRAULICI**

all’occupazione dell’aree demaniale e golenale ad uso pioppicoltura, per un’estensione complessiva di circa 0.4602 ha, in località “Bosco Pontone” nel territorio del Comune di Piacenza (PC), fronte map.16 del foglio 1, ferme restanti ed incondizionate le seguenti prescrizioni tecnico-idrauliche.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente parere idraulico autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;

2. il presente parere è accordato per l'intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche geometriche e tecniche dedotte dagli elaborati progettuali presentati, che diventano parte integrante del presente parere anche se materialmente non allegati;
3. il presente parere favorevole è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
4. ogni modifica a quanto qui esaminato ed approvato con le relative e imposte prescrizioni, dovrà essere oggetto di nuovo parere da parte di questo Ufficio. Nello specifico si rappresenta che l'esecuzione di opere difformi, non contemplate nel presente parere o l'inosservanza delle prescritte condizioni, comporterà l'adizione delle vie legali previste delle vigenti disposizioni legislative nel merito, e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo notificato del richiedente.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. in conformità all'art. 29 "Fascia di deflusso della piena (FASCIA A)" delle NTA del PAI precedentemente riportato deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
3. la richiedente Azienda Agricola, si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale di alcun genere che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - fare eseguire le operazioni propedeutiche al reimpianto dei pioppi, consistenti nell'aratura da scasso, nel rispetto delle proprietà demaniali, provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. Le ramaglie ed il legname risultanti dalle operazioni di taglio non potranno essere addossati alle scarpate arginali, garantendo una fascia di rispetto di 4 m dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti, nel rispetto del R.D. 523/1904 e del D. Lgs. 152/2006. Nella fascia compresa tra i 4 ed i 10 metri è concessa l'aratura ad una profondità massima di 40 cm;
4. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia A del PTCP e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

5. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato
6. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno della fascia A del PTCP, il richiedente è obbligato a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da quest'Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
7. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Idraulica, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
8. in caso di attivazione del servizio di piena, quest'Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nelle aree oggetto del presente parere, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
9. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
10. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi dovranno essere eseguiti in base a quanto sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
11. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La richiedente Azienda Agricola, si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
7. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
8. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.